

Codice A1615A

D.D. 13 ottobre 2020, n. 554

**Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane). Rettifica per mero errore materiale delle disposizioni attuative del bando. Presa d'atto delle disposizioni della D.D. n. A17/309 del 22/05/2020. Ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento - campagna 2020.**



**ATTO DD 554/A1615A/2020**

**DEL 13/10/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1615A - Sviluppo della montagna**

**OGGETTO:** Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane). Rettifica per mero errore materiale delle disposizioni attuative del bando. Presa d'atto delle disposizioni della D.D. n. A17/309 del 22/05/2020. Ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento – campagna 2020.

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 17 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 della Commissione, del 16 aprile 2020, relativo, per l'anno 2020, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti;

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo

Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la decisione C(2020)3888 del 5 giugno 2020 che approva l'ultima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte;

la deliberazione della Giunta regionale n. 20-1505 del 12 giugno 2020 che recepisce le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2020)3888 del 5 giugno 2020;

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

la misura del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", ed in particolare l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa";

la deliberazione della Giunta regionale n. 3-1282 del 30 aprile 2020 con la quale si è stabilita l'apertura del bando per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa per l'anno 2020 agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte e demandato al Settore A1615A Sviluppo della Montagna, facente parte della Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio, il compito di predisporre l'apposito Bando per la specificazione delle modalità di presentazione delle domande, nonché per l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative;

la determinazione dirigenziale n. A16/176 del 4 maggio 2020 di approvazione del Bando per la campagna 2020 relativo alla misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane).

Rilevato che, per mero errore materiale, il paragrafo 11.8 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DOMANDA delle "Disposizioni attuative ed indicazioni per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento - campagna 2020", allegate alla sopra citata determinazione dirigenziale n. A16/176 del 4 maggio 2020, indica come termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande all'autorità competente e per le modifiche alla domanda di sostegno le ore 23.59.59 del 9 luglio 2020.

Considerato che il termine corretto da indicare erano le ore 23.59.59 del 10 luglio 2020.

Ritenuto pertanto necessario rettificare l'allegato alla determinazione dirigenziale n. A16/176 del 4 maggio 2020 "Disposizioni attuative ed indicazioni per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento - campagna 2020" come segue:

*- Il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande all'autorità competente è pertanto stabilito alle ore 23.59.59 del 10 luglio 2020.*

*- Le modifiche della domanda di sostegno non sono più ricevibili oltre l'ultima data possibile per la presentazione tardiva, ovvero fino alle ore 23.59.59 del 10 luglio 2020.*

Dato comunque atto che l'errore sopra riportato non ha causato alcun problema ai soggetti interessati alla presentazione delle domande di sostegno, poiché sulla procedura informatica per la gestione del bando su Sistema Piemonte è stata indicata correttamente la data scadenza per la trasmissione delle domande e delle modifiche stesse.

Vista la determinazione dirigenziale n. A17/309 del 22 maggio 2020 con la quale, tra l'altro, è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.M. n. 5158 del 13 maggio 2020, per la presentazione tardiva delle domande iniziali e delle domande di modifica (art.15 Reg. 809/2014) la sussistenza delle condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi degli articoli 4 e 13 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Preso atto che la medesima determinazione dispone che non si applicano le riduzioni di premio previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 e riportate dal sopra citato paragrafo 11.8 del Bando in caso di presentazione tardiva delle domande e che, essendo stata riconosciuta la sussistenza della circostanza eccezionale (relativa alla pandemia Covid-19) direttamente dall'Autorità nazionale per l'intero territorio nazionale, non è necessaria una specifica richiesta di riconoscimento di detta circostanza da parte dei singoli agricoltori;

Considerato che la D.G.R. n. 3-1282 del 30 aprile 2020 di apertura del Bando 2020 ha, tra l'altro, individuato nell'ambito dell'operazione 13.1.1 (Indennità compensativa) il procedimento "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" e stabilito, al fine di adempiere al disposto di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 241/1990 ed all'articolo 8, commi 1, 6 e 7 della legge regionale 14/2014, che l'ammissibilità stessa sia definita con determinazione del dirigente del Settore Sviluppo della Montagna.

Rilevato che, dalla consultazione del Sistema informatico, risultano trasmesse al Settore competente entro i termini previsti dal Bando, 6.079 domande di sostegno/pagamento per un importo complessivo di euro 16.998.706,69, e che le stesse, sulla base dei controlli informatici effettuati dal Sistema informatico stesso, rispettano i criteri di ammissibilità previsti dal paragrafo 7 del Bando di seguito riportati:

- a) essere agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e della normativa collegata;
- b) operare in una zona montana del Piemonte nell'anno di presentazione della domanda;
- c) condurre superfici agricole ricadenti nelle zone della Regione Piemonte classificate montane;
- d) raggiungere un importo del premio annuo erogabile di almeno 500,00 euro.

Tenuto conto che il Bando dà la possibilità, nei soli casi per i quali un richiedente non risulti "agricoltore in attività" a seguito della verifica informatica svolta da AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e riportata nell'Anagrafe agricola del Piemonte, di provare detta qualifica presentando all'Organismo pagatore competente per il proprio fascicolo aziendale (ARPEA, salvo eccezioni) idonea documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, si ritiene di dover ammettere con riserva le domande per le quali la qualifica di "agricoltore attivo" è in fase di accertamento da parte di ARPEA. Le domande per le quali le verifiche svolte da ARPEA non attestino il possesso del suddetto requisito decadranno dai benefici previsti dall'operazione 13.1.1 nella successiva fase di istruttoria.

Ritenuto di dover precisare che, con il presente provvedimento, si definisce l'ammissibilità ad istruttoria delle 6.079 domande di sostegno/pagamento sopra citate, e che l'effettiva ammissione a finanziamento sarà stabilita dal Settore A1713B (Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica) al termine delle verifiche istruttorie e a condizione che siano soddisfatti i necessari requisiti e rispettati gli impegni assunti.

Considerato infine che lo stato del procedimento relativo a ciascuna domanda di sostegno/pagamento è tracciabile tramite la procedura informatica su Sistema Piemonte (le domande ammissibili compaiono nell'elenco con la dicitura "trasmesso"), e tenuto conto del rilevante numero di domande pervenute, si ritiene di non allegare alla presente determinazione l'elenco delle domande definite ammissibili. Il medesimo elenco è consultabile dai soggetti abilitati tramite il servizio "PSR 2014-2020 – Ricerca procedimenti" al seguente indirizzo: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/869-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>.

Inoltre,

preso atto che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 4-2053 del 09/10/2020, si è stabilito di rideterminare la percentuale dei premi e pertanto riconoscere, in conformità alle disposizioni per la Misura 13 contenute nel Psr 2014 – 2020 della Regione Piemonte, il 49 % dell'importo richiesto relativo ai premi della campagna 2020, quale percentuale determinata proporzionalmente in base all'eccedenza delle richieste rispetto alla dotazione finanziaria di euro 8.297.912,40 stanziata con la D.G.R. n. 3-1282 del 30 aprile 2020;

Dato atto che, per quanto sopra esposto, la presente determinazione costituisce provvedimento finale del procedimento "PSR 2014-2020 - Misura 13 – operazione 13.1.1 (Bando 2020 Indennità compensativa) – Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" individuato con la sopra citata deliberazione di apertura del bando, e che il procedimento è da ritenersi concluso entro i termini stabiliti dalla medesima deliberazione.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- visto il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della P.P.A.A.";
- visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

*determina*

- di rettificare, per quanto esposto in premessa, il paragrafo 11.8 delle “Disposizioni attuative ed indicazioni per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento” allegate alla determinazione dirigenziale n. A16/176 del 4 maggio 2020 di approvazione del Bando per la campagna 2020 relativo alla misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane), come segue:

*- Il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande all'autorità competente è pertanto stabilito alle ore 23.59.59 del 10 luglio 2020.*

*- Le modifiche della domanda di sostegno non sono più ricevibili oltre l'ultima data possibile per la presentazione tardiva, ovvero fino alle ore 23.59.59 del 10 luglio 2020.*

- di prendere atto delle disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. A17/309 del 22 maggio 2020 con la quale è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.M. n. 5158 del 13 maggio 2020, per la presentazione tardiva delle domande iniziali e delle domande di modifica (art.15 Reg. 809/2014), la sussistenza delle condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi degli articoli 4 e 13 del regolamento (UE) n. 640/2014.

- di non applicare, per effetto delle disposizioni della sopra citata determinazione dirigenziale n. A17/309 del 22 maggio 2020, le riduzioni di premio previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 e riportate dal sopra citato paragrafo 11.8 delle disposizioni attuative del Bando in caso di presentazione e/o di modifica tardiva delle domande di sostegno;

- di definire ammissibili, nell'ambito della campagna 2020 dell'operazione 13.1.1 (indennità compensativa) del PSR 2014-2020, le 6.079 domande di sostegno/pagamento pervenute al Settore competente entro i termini previsti dal Bando per le quali, a seguito dei controlli effettuati dal Sistema informatico di gestione della Misura, risultino rispettati i criteri di ammissibilità previsti dal Bando approvato con determinazione dirigenziale n. A16/176 del 4 maggio 2020;

- di ritenere ammissibili con riserva le domande per le quali la qualifica di “agricoltore attivo” (condizione di ammissibilità di cui al punto a) del paragrafo 7 del Bando) è in fase di accertamento da parte di ARPEA, per le motivazioni espresse in premessa. Le domande per le quali le verifiche svolte da ARPEA non attestino il possesso del suddetto requisito decadranno dai benefici previsti dall'operazione 13.1.1 nella successiva fase di istruttoria;

- di prendere atto che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 4-2053 del 09/10/2020, si è stabilito di rideterminare la percentuale dei premi e pertanto riconoscere, in conformità alle disposizioni per la Misura 13 contenute nel Psr 2014 – 2020 della Regione Piemonte, il 49 % dell'importo richiesto relativo ai premi della campagna 2020, quale percentuale determinata proporzionalmente in base all'eccedenza delle richieste rispetto alla dotazione finanziaria di euro 8.297.912,40 stanziata con la D.G.R. n. 3-1282 del 30 aprile 2020;

- di concludere, nel rispetto dei termini previsti, il procedimento “PSR 2014-2020 - Misura 13 – operazione 13.1.1 (Bando 2020 Indennità compensativa) – Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno” individuato con deliberazione della Giunta n. 3-1282 del 30 aprile 2020 di apertura del Bando.

L'elenco delle 6.079 domande ammissibili è consultabile dai soggetti abilitati tramite il servizio “PSR 2014-2020 – Ricerca procedimenti” su Sistema Piemonte (le domande ammesse compaiono nell'elenco con la dicitura “trasmesso”).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

**IL DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)**  
Firmato digitalmente da Francesco Leccese